

stadi del nostro paese si applichino alcune norme di sicurezza tra le quali quella di aprire i cancelli un quarto d'ora prima della fine della partita ed agevolare il deflusso degli spettatori. Nel caso in cui una situazione di pericolo è imminente è compito di ogni Questura disporre come nella fattispecie di domenica 30 novembre l'apertura anticipata dei cancelli. Infatti quei cancelli sono stati aperti solo dopo l'ordine del responsabile di polizia presente al Bentegodi. La società calcistica ha inoltre avuto modo di precisare che sia gli agenti delle forze dell'ordine, sia gli addetti della società, per evitare il caos, hanno ritardato il più possibile l'apertura anticipata dei cancelli —:

se non ritenga di dover fare piena luce sulla vicenda anche individuando le eventuali responsabilità di chi abbia dato l'ordine di aprire i cancelli dello stadio venti minuti prima della fine della partita;

come intende intervenire affinché episodi di questa gravità non capitino mai più;

se sia stato disposto dalla polizia nell'immediatezza dei fatti il fermo a carico degli ultras veronesi responsabili di aver creato disordini e gravi incidenti, nel caso in cui ciò non sia avvenuto quale ne siano le ragioni. (4-08284)

* * *

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta orale:

ANTONIO BARBIERI, TAGLIALATELA, BORRIELLO, CESARO, CAPUANO, CORONELLA, BRUSCO e PERROTTA. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

il 14 settembre 2003 si sono svolte le prove di ammissione alla facoltà di medicina e chirurgia, presso la seconda università di Napoli;

come previsto dal bando di concorso, in tutti gli atenei le prove avrebbero dovuto cominciare alle ore 10.00 e terminare alle ore 12.00;

invece, le prove alla seconda università di Napoli sono cominciate alle ore 12.45, quando negli altri atenei erano già concluse;

le posizioni assegnate ai candidati non sono state rispettate;

sono stati ammessi a partecipare medici affermati professionisti e studenti iscritti ad anni successivi al primo;

il TAR Campania, con ordinanza del 15 ottobre 2003, ha sospeso la graduatoria di merito;

il Consiglio di Stato ha revocato l'ordinanza di sospensione, rinviando la decisione di merito al TAR nella seduta fissata per il 23 gennaio 2004;

a partire da ottobre 2003, i candidati che hanno presentato ricorso, frequentano regolarmente le lezioni, hanno acquistato i libri di testo, partecipano alle attività didattiche, hanno perso il diritto al rinvio militare e all'esenzione delle tasse per gli aventi diritto, ma non risultano iscritti —:

se non ritenga necessario avviare un'azione di monitoraggio in tutti gli atenei italiani, al fine di accertare se vicende come quelle verificatesi a Napoli abbiano avuto luogo anche in altri atenei e assumere, se del caso, opportune iniziative anche normative al riguardo. (3-02885)

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:

VII Commissione:

COLASIO, BOCCIA e MOLINARI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

« La Repubblica ... promuove la piena integrazione della persona handicappata nella scuola di ogni ordine e grado » e

pertanto « sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati » (legge 5 febbraio 1994, n. 104);

la gestione delle risorse per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di *handicap* è questione delicata e complessa, alla quale partecipano diversi soggetti istituzionali, in un quadro di riferimento normativo che stabilisce, in maniera chiara, le diverse competenze tra regioni, province, comuni, aziende sanitarie locali ed istituzione scolastica;

l'individuazione dei posti di sostegno necessari « in deroga » a quanto previsto in organico di diritto è solamente una parte, per quanto significativa, delle decisioni da assumere in relazione ad una positiva integrazione scolastica;

ad oggi, applicando la norma della riduzione degli insegnanti di sostegno nelle scuole, entrata in vigore per contrastare, da uno studio effettuato, un certo gonfiamento del numero degli insegnanti di sostegno, molti studenti portatori di *handicap* praticamente non hanno l'insegnante di sostegno perché i dirigenti scolastici, incaricati di comporre le classi secondo il rapporto numero degli alunni/insegnanti di sostegno/bambini bisognosi in relazione alle risorse finanziarie, avevano dovuto apportare dei tagli, per cui hanno escluso la possibilità degli insegnanti di sostegno per il mero rilievo della carenza fondi e alcuni genitori e famiglie hanno fatto ricorso ai tribunali amministrativi regionali, altri per danni ai tribunali civili e qualcuno anche in sede penale perché vi ha riscontrato un'omissione da parte degli uffici scolastici;

per la regione Basilicata, pur in assenza di dati certi, risultano fortemente ridotte le cattedre assegnate in deroga e ciò ha comportato una sostanziale riduzione delle ore di sostegno assegnate agli alunni disabili che nei precedenti anni scolastici erano seguiti da una insegnante di sostegno, sulla base di una certificazione medica attestante l'*handicap* e con un rapporto (ore-allievo), in precedenza

già determinato dalla stessa autorità scolastica, ai sensi della legge 5 febbraio 1994, n. 104;

la norma è molto rigorosa perché prevede che le aziende sanitarie locali accertino le condizioni di *handicap* e che, in relazione a questi accertamenti, verificato lo stato di sussistenza del bisogno dell'insegnante di sostegno, vi si provveda: pertanto, quando l'*handicap* sia certificato dall'azienda sanitaria locale, dovrebbe essere doveroso dare l'insegnante di sostegno a questi bambini handicappati;

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con circolare del 9 luglio 2003, ritenendo ancora vigenti « i criteri per la costituzione dei posti (di sostegno) in deroga, ad integrazione di quelli cui alla tabella E (posti in organico) », ha sollecitato gli uffici scolastici periferici a definire « le eventuali esigenze » per l'anno scolastico 2003-2004;

gli alunni disabili certificati della scuola statale per l'anno scolastico 2002-2003 erano 140.478, cioè l'1,84 per cento degli alunni iscritti nello stesso anno il rapporto alunni-docenti era sceso a 104,20;

tuttavia da più parti giungono notizie di riduzione dei posti di sostegno, come documentato da numerosi articoli di stampa e da costanti denunce di difficoltà da parte di istituzioni scolastiche;

nella finanziaria del 2004, attualmente in corso di discussione alla Camera, nulla è previsto in termini migliorativi della situazione;

in particolare l'azione amministrativa posta in essere dalla direzione generale dell'ufficio scolastico regionale per la Basilicata, su disposizioni del ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, di fatto limita pesantemente il diritto-dovere di ogni allievo in situazione di *handicap* all'educazione ed all'istruzione;

si lamenta, infine, da parte delle famiglie interessate, così come largamente riportato dalla stampa locale, l'ostracismo

dell'ufficio scolastico regionale che, di fatto ed in ogni singolo caso, non motiva la decisione adottata in relazione alle esigenze dell'alunno (mai prese in considerazione) e giustifica la riduzione delle ore attraverso una procedura di rilevamento dei bisogni e delle risorse di ciascuna scuola (di cui nulla è dato sapere), avvalendosi di dati statistici che, purtroppo, non trovano coerente rispondenza neanche rispetto al numero degli alunni e degli insegnanti nel precedente anno scolastico, presupposto indispensabile per definire, almeno in larga parte, le necessità ed i bisogni di oggi per favorire una corretta integrazione e per garantire una reale trasparenza dell'azione amministrativa;

si lamenta un mancato e sostanziale raccordo fra l'ufficio scolastico regionale e le aziende sanitarie locali competenti e, quindi, con i medici specialisti che seguono gli alunni, in palese contrasto a quanto previsto dagli articoli 1, 5, 12 e 13 della stessa legge 5 febbraio 1994, n. 104;

non risultano prese nella giusta considerazione, né tanto meno opportunamente verificate, le richieste dei diversi istituti e le proposte dei gruppi di lavoro sull'*handicap* operativi e cioè degli unici soggetti istituzionali che seguono l'attività e l'integrazione scolastica di ogni singolo allievo portatore di *handicap* e ne conoscono, più di ogni altro, i limiti e le esigenze;

ai sensi della circolare ministeriale n. 58 del 9 luglio 2003, si stabiliva come « ancora vigenti le disposizioni applicate nell'anno scolastico 2002-2003 per quanto concerne le modalità di individuazione dell'*handicap* e i criteri per la costituzione dei posti in deroga » evidenziando, altresì, la necessità di valutare le proposte del gruppo di lavoro sull'*handicap* operativo per quanto concerne l'assegnazione delle ore di sostegno necessarie;

nella predetta circolare si raccomandava, altresì, ai direttori generali « la massima cautela ed attenzione » che, per le ragioni sopra esposte ed in ragione del

lungo tempo intercorso rispetto al momento autorizzatorio (dicembre 2002-luglio 2003), risultano invece del tutto disattese —:

se il Ministro non ritenga urgente e necessario alla luce di grandi difficoltà, fare un'indagine sull'intera situazione, sia sul rapporto alunni-insegnanti dell'anno scolastico in corso, sia della percentuale di rottura della continuità didattica specialistica e provvedere a dare le istruzioni necessarie agli uffici scolastici regionali, i quali ovviamente oppongono il loro diniego, segnalando norme e circolari che il ministero ha diramato, creando un circolo negativo in cui, da una parte si attendono i giudizi, dall'altra non si danno disposizioni, mentre gli studenti vanno a scuola senza l'insegnante di sostegno, sperando di poter risolvere positivamente il problema della integrazione scolastica, proprio mentre sta per concludersi l'anno del disabile, e quali provvedimenti intenda adottare per verificare quanto di questa situazione sia dovuto alla mancanza di chiarezza nelle disposizioni impartite dal ministero oppure quanto risponda a violazione di precise norme che impongono precisi comportamenti sia ai dirigenti scolastici che al direttore generale dell'ufficio scolastico regionale. (5-02659)

PALMIERI, GARAGNANI, MIGLIORI, CARLUCCI e SANTULLI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, preclude ai dottori in scienze dell'informazione ed ai dottori informatici la possibilità di sostenere l'esame di Stato per l'accesso all'albo di ingegneria settore dell'informazione — sezione A — e dà la possibilità di accesso ai futuri laureati specialisti della classe 23/S;

la laurea in scienze dell'informazione e la laurea in informatica sono considerate più difficilmente raggiungibili rispetto alle future lauree specialistiche, e alcuni con-

sigli di corsi di laurea dichiarano che la preparazione fornita dalle vecchie lauree sia sostanzialmente equivalente a quella prevista per le future lauree specialistiche e adeguata alle attività professionali previste dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328;

i dottori in scienze dell'informazione sono stati i primi realizzatori di *software* e sistemi informativi di alto livello nel nostro Paese (essendo nata l'informatica in Italia nel 1969 con i corsi in scienze dell'informazione, mentre ingegneria è nata nel 1992) per realizzare i quali si sono sempre dovute utilizzare nozioni approfondite relative ad analisi, progettazione, direzione di risorse umane, gestione di risorse tecnologiche e collaudo, e pertanto sono specializzati in ambito informatico per titolo di studio conseguito e per esperienza professionale acquisita; le norme relative alle attività spettanti agli ingegneri del settore dell'informazione contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 non mutano il quadro delle attribuzioni già spettanti agli ingegneri e pertanto non accrescono le relative riserve, cosicché i laureati in informatica e in scienze dell'informazione possono continuare liberamente a svolgere le attività fino ad oggi svolte;

a tal fine occorre tener conto della recente modifica del titolo V della Costituzione, in seguito alla quale le professioni rientrano nel novero delle materie oggetto di potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni e lo Stato non ha più in questa materia alcuna potestà regolamentare, cosicché eventuali modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, per quel che riguarda in particolare la disciplina delle attività professionali, devono essere contenute in una legge o in una fonte normativa di pari rango —:

come e con quali strumenti normativi, anche alla luce del Titolo V della Costituzione, il Governo intenda intervenire per affrontare e risolvere tutte le

problematiche dipendenti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, relative agli informatici, ingegneri, commercialisti, ragionieri e geometri.
(5-02660)

CAPITELLI, SASSO e GRIGNAFFINI.
— *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 58, i cui contenuti sono stati recepiti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha disciplinato la qualifica dirigenziale dei capi d'istituto delle istituzioni scolastiche autonome;

la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato, ha apportato significative modifiche al decreto legislativo n. 165 del 2001, in tema di incarichi dirigenziali;

un ordine del giorno unanimemente approvato dal Parlamento lo stesso giorno dell'approvazione della legge n. 145 del 2002 ha espressamente impegnato il Governo, che ne ha condiviso il contenuto, « in sede di applicazione della disciplina di cui all'articolo 3 ad interpretare le disposizioni nel senso della non applicabilità delle disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato ai dirigenti scolastici in servizio alla data di entrata in vigore della legge »;

dunque, l'articolo 3 della citata legge n. 145 del 2002, che in modo particolare ha modificato la durata e la natura dell'incarico dirigenziale, non si applica alla dirigenza scolastica;

pertanto, durata (da due a sette anni) e natura (privatistico/bilaterale) dell'incarico rimangono regolate dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area V della dirigenza scolastica;

con circolare ministeriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della

ricerca n. 49/2003, nonostante l'impegno assunto dal Governo con l'ordine del giorno citato, l'articolo 3 della legge 145/2002 è stato applicato anche alla dirigenza scolastica;

la stessa amministrazione del Miur ha richiesto, con nota del 29 settembre 2003 Prot. n. 1470, e ottenuto un parere al Consiglio di Stato emesso il 28 ottobre 2003, in cui si considera legittima l'applicazione dell'articolo 3 della legge n. 145 del 2002 alla dirigenza scolastica, in palese contraddizione con il più volte citato ordine del giorno;

il Ministro dell'istruzione, in sede di audizione presso la Commissione cultura della Camera dei deputati, il 4 novembre scorso ha dichiarato, in coerenza con gli impegni assunti: « In merito all'applicazione dello *spoils system* anche ai dirigenti scolastici, voglio rassicurare l'onorevole Capitelli sul fatto che il Governo ha già avuto modo di chiarire, in molteplici sedi ufficiali, la non applicabilità della norma agli stessi » —:

se e quando intenda intervenire per ripristinare la volontà del Parlamento, del Governo, del Ministro stesso e dell'amministrazione del Miur, evitando che essa continui a essere di fatto disattesa.

(5-02661)

BIANCHI CLERICI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

la legge 3 maggio 1999, n. 124 ha disposto il trasferimento, nei ruoli del personale statale, del personale ausiliario tecnico e amministrativo (ATA), precedentemente dipendente dagli enti locali in servizio nelle istituzioni scolastiche;

dopo il trasferimento di tale personale allo Stato il numero di questo personale è più che raddoppiato;

a seguito del passaggio del personale ATA allo Stato si sono verificate alcune difficoltà per la prosecuzione nell'eroga-

zione dei servizi prima svolti da detto personale agli stessi livelli qualitativi e quantitativi;

al fine di risolvere i problemi sorti e legati alla corretta individuazione delle competenze e dei compiti del personale ATA (servizi come la mensa scolastica l'accoglienza e sorveglianza degli alunni, prima svolti dai collaboratori scolastici tra le loro mansioni) si è giunti alla firma, il 27 settembre 2000, di un protocollo d'intesa tra il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'unione province d'Italia, l'associazione nazionale comuni d'Italia, l'unione nazionale comunità e enti montani e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e SNALS, per regolare le cosiddette « funzioni miste », attribuendo agli enti locali il compito di assicurare alcuni dei servizi prima svolti dai collaboratori scolastici alle dipendenze degli enti locali: mensa, accoglienza e sorveglianza degli alunni, eccetera;

gli enti locali hanno dovuto, in forza del protocollo d'intesa, stipulare convenzioni con le istituzioni scolastiche per lo svolgimento delle funzioni miste da parte dei collaboratori scolastici, trasferendo alle istituzioni scolastiche le adeguate risorse finanziarie;

la legge finanziaria 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289) al comma 3 dell'articolo 35, con norma interpretativa delle disposizioni contrattuali vigenti (contratto collettivo nazionale di lavoro comparto scuola 1998-2001), ha sancito che « rientrano tra le funzioni dei collaboratori scolastici l'accoglienza e la sorveglianza degli alunni e l'ordinaria vigilanza e assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto nelle mense scolastiche »;

la disposizione contenuta nel comma 3 dell'articolo 35 della legge finanziaria 2003 non contiene quindi limitazioni orarie circa la durata dell'accoglienza, prefigurando una prestazione da svolgersi secondo le esigenze del servizio di trasporto

(di competenza degli enti locali chiamati ad assicurare il diritto allo studio);

per quanto concerne l'assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto, secondo l'interpretazione dell'ANCI, l'aver esplicitato che tale assistenza e vigilanza è « ordinaria », chiarisce che la presenza dei collaboratori nelle mense è legislativamente prevista come normale, quindi non collegata a corresponsione di compensi da parte dei Comuni;

nel recente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola 2002-2005, i compiti dei collaboratori scolastici sono definiti dalla Tabella A – Profilo di area del personale ATA annessa allo stesso, in cui si precisa che: « è addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti »;

risulta quindi che gli enti locali continuano a stipulare convenzioni con le istituzioni scolastiche per lo svolgimento di funzioni che la legge prevede, con norma interpretativa disattesa dalle nuove disposizioni contrattuali (« accoglienza e sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche »), rientrino tra i compiti dei collaboratori scolastici, senza disposte che gli oneri relativi siano a carico degli enti locali –:

quali provvedimenti siano stati attuati in seguito all'entrata in vigore della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003) per la parte afferente il comma 3 dell'articolo 35 e quali siano in programma al fine di una completa attuazione di tale disposizione. (5-02662)

Interrogazione a risposta scritta:

ZACCHERA. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere – premesso che:

a seguito dei nuovi orientamenti didattici è stato diversamente normato l'accesso agli esami di stato per l'abilitazione alla professione di medico-chirurgo;

in particolare viene richiesto un tirocinio *post-laurea*, con diverse caratteristiche e soprattutto, è stata fissata al 28 dicembre 2003 (due anni dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*) la data di entrata in vigore del nuovo regolamento d'esame;

i laureati in medicina e chirurgia nelle sessioni di luglio ed ottobre 2003 si trovano in una situazione anomala in quanto si sono laureati secondo il vecchio ordinamento (tabella XVIII), ma non faranno in tempo a maturare prima del 25 gennaio 2003 – ultima data fissata dall'ordinanza ministeriale del 24 febbraio 2003 per l'esame secondo il vecchio ordinamento – il periodo semestrale *post-laurea* prescritto dall'ordinamento a loro riferibile e pertanto resteranno definitivamente privati della possibilità di sostenere l'esame secondo le modalità previste fino a tale data;

la successiva sessione sarà già retta con il nuovo ordinamento che richiederà un tirocinio diverso da quello sostenuto e sostenibile da questi laureati, e si determinerà la pratica conseguenza di perdere quasi un anno per poter accedere a sostenere l'esame di stato;

in alcune università all'ingiustizia sopra descritta si è ovviato attraverso il passaggio per tempo dal vecchio ordinamento a quello nuovo, su iniziativa degli stessi atenei, cosa che invece non risulta avvenuto all'università degli studi del Piemonte orientale « Amedeo Avogadro » e, si è raccolta notizia, negli atenei di Bari e Messina;

è pertanto evidente una discriminazione ai danni di questi neo-laureati, in

quanto non è stata prevista una normativa transitoria che consenta di sostenere l'esame di stato anche a coloro che si sono laureati troppo a ridosso ma comunque prima della entrata in vigore delle nuove normative, situazione ancora più penalizzante tenuto conto che sono stati ammessi a sostenere l'esame con la vecchia normativa anche gli studenti laureati con il nuovo ordinamento (46/S) paradossalmente privi del periodo di tirocinio;

sono pendenti ricorsi al tribunale amministrativo regionale del Lazio da parte dei laureati di cui sopra, perché siano tutelati i loro diritti —:

quali iniziative si intendano prendere da parte del Ministro per ovviare a questa situazione che permettesse a tutti i laureati in medicina e chirurgia di poter sostenere l'esame di stato. (4-08267)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta in Commissione:

NIGRA, NICOLA ROSSI e LULLI. — *AL Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro competente non ha ancora risposto alla interrogazione n. 5-02465 presentata sulla vicenda della Fila a seguito della decisione della *Sport Brands International* di voler smantellare lo stabilimento della Fila Sport di Biella nel quale sono concentrate le attività di direzione, di progettazione e di preparazione dei campionari, di localizzare la nuova sede centrale europea a Milano e di licenziare in Italia 250 persone la maggior parte delle quali sono occupate presso lo stabilimento di Biella che verrà definitivamente smantellato;

a nulla sono sinora valse le iniziative assunte sul piano locale dalla Prefettura di Biella con il concorso della regione Pie-

monte della provincia e del comune di Biella per sollecitare una modifica del piano di ristrutturazione;

non solo questo non è avvenuto e la proprietà si è rifiutata di prendere in considerazione le proposte avanzate dai rappresentanti dei lavoratori, ma nel corso della trattativa svoltasi in sede sindacale, ultimo in ordine di tempo l'incontro che si è tenuto ieri giovedì 27 novembre 2003 presso la sede della Unione Industriale di Biella, l'azienda si è rimangiata le timide e insufficienti aperture dei giorni scorsi;

il comportamento della proprietà, il cui unico obiettivo è quello di realizzare interamente il piano che aveva presentato è, ad avviso degli interroganti, provocatorio ed irresponsabile, in quanto il suddetto piano, ove realizzato, comporterebbe conseguenze gravissime sull'occupazione, sull'economia e sulla stessa immagine del Distretto Industriale Tessile Biellese alle prese con una drammatica crisi congiunturale e strutturale;

il Governo ha dimostrato sinora di sottovalutare la crisi in questione, come dimostrano le decisioni di non autorizzare nei Distretti Industriali Tessili il raddoppio della Cassa Integrazione Ordinaria e la mancata adozione di una serie di misure a sostegno del settore tessile;

al tavolo della trattativa l'azienda non si è soltanto rifiutata di modificare il piano di ristrutturazione e di riconsiderare la decisione di abbandonare di fatto il territorio biellese (che non ha alcuna giustificazione funzionale e produttiva), ma si è persino opposta alle più che ragionevoli richieste avanzate dal sindacato relativamente all'utilizzo degli ammortizzatori sociali, che avrebbero avuto la funzione di « mitigare » le conseguenze che l'attuazione del piano avrà sull'occupazione e sul destino di decine e di decine di famiglie;

il comportamento è tanto più incomprensibile se si considera che la ricollocazione del personale sarà assai problematica trattandosi di dipendenti con qualifiche medio alte;